



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
Provincia di Vicenza

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 20

Adunanza di prima convocazione sessione ordinaria - Seduta 27-04-2015

OGGETTO: Approvazione aliquote Imu anno 2015.

L'anno Duemilaquindici addì Ventisette del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

PRESENTI	ASSENTI
MAGNABOSCO DINO (Sindaco) CRACCO ANNA (Consigliere) PIVOTTO MATTEO (Consigliere) VALENTE STEFANO (Consigliere) SINICO ROBERTA (Consigliere) MARASCHIN SERGIO (Consigliere) CAPITANIO CARLO (Consigliere) CLERICI MARIANNA (Consigliere) CASAROTTO GINO (Consigliere) ZANUSO ALBERTO (Consigliere) PERLOTTO ANITA (Consigliere) MAGGIO MARIA GRAZIA (Consigliere) CUMERLATO FRANCO (Consigliere)	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. BONSANTO COSTANZO.

Il Sindaco MAGNABOSCO DINO, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone quali scrutatori i Signori:
Clerici Marianna e Perlotto Anita



FACCIATA SENZA SCRITTURA



OGGETTO: Approvazione aliquote Imu anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

-) l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) così come modificato dal decreto legge n. 16 del 06.03.2014, convertito in legge 02.05.2014, n. 68, ha previsto al comma 639 l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

-)l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), la quale comprende anche l'abitazione principale, a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito:

-) dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,

-) dal decreto legge n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,

-) dal decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85,

-) dal decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,

-) dal decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5;

-) dal decreto legge n. 16 del 06.03.2014, convertito in legge 02.05.2014, n. 68;

TENUTO CONTO altresì, del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16.07.2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale **assunta in precedenza** nella odierna seduta, con la quale sono state approvate le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2015;

RICORDATE le significative novità introdotte alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata legge 27 dicembre 2013, n. 147:

-) l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014 ed anticipata al 2012 dall'art. 13 del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

-) il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree edificabili, con le esclusioni espressamente previste dalla specifica normativa;

-) pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1-3-5 e 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del decreto legge n. 201/2011 con



applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

DATO ATTO CHE i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6 e 9 del citato decreto legge n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge ed in particolare:

- a) modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato decreto legge n. 201/2011);
- b) aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino a 1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- c) modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4% per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, decreto legge n. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);

che ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1, della legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Preso atto altresì che l'articolo 1, comma 679 della legge di stabilità per l'anno 2015 n. 190 del 23.12.2014 proroga al 2015 i vincoli in materia di Tasi già introdotti per l'anno 2014 come sopra descritti;

Considerato:

-) che il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
-) che l'art. 1 comma 169 della legge 296/06 (Finanziaria 2007) in attuazione del quale gli enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
-) che ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

-) che con nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. 4033 in data 28/02/ 2014, è stata resa nota la procedura, a decorrere dal 03/03/2014, di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Preso atto altresì che l'art. 3, comma 1), lett. o), del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012 a modifica dell'articolo 239 del Testo Unico 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima il parere anche sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali, in relazione alle quali esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza, e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei parametri sono suggerite all'organo consigliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo Consigliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione; e che l'organo di Revisione ha espresso il proprio parere favorevole in data 20.04.2015;

Preso atto altresì che la commissione regolamenti nella seduta del 22.04.2015 ha espresso il proprio parere;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015, il quale stabilisce che, per l'anno 2015 è differito al 31 Maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali anno 2015;

RITENUTO, per quanto concerne l'IMU, di determinare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni:

Descrizione immobili	Aliquote per mille	Detrazione in €	Note
Abitazione principale e relative pertinenze escluse categorie A/1 – 8 – 9 e relative pertinenze	Esente articolo 13 decreto legge 201/2011	0,00	Esente per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
Abitazione principale e relative pertinenze in categorie A/1 – 8 – 9 e relative pertinenze	4 per mille	€ 200,00	Detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione. per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.



			Detrazione per abitazione principale rapportata al periodo nell'anno durante il quale si protrae tale destinazione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata e/o utilizzata .
Immobili di categoria catastale D escluso D/10	9,3 per mille	€ 0,00	Di cui gettito a favore dello Stato pari al 7,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esenti	€ 0,00	Fabbricati rurali strumentali non soggetti al tributo Imu – comma 708 della legge 27,12,2013, n. 147
Terreni agricoli	7,6 per mille	€ 0,00	
Aree edificabili	9,3 per mille	€ 0,00	
Per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati	9,3 per mille	€ 0,00	

DATO ATTO che le aliquote così determinate rispettano il dettato normativo di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) prorogato al 2015 dal comma 679 della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014, come si può evincere dal prospetto sotto riportato:

Descrizione immobile	Aliquota Imu	Aliquota Tasi	Totale	Aliquota massima consentita
Abitazioni principale e relative pertinenze escluse A/1-A/8 e A/9	0,00	1,9	1,9	2,5 (0+2,5)
Abitazioni principale e relative pertinenze in categoria catastale A/1-A/8 e A/9	4,00	1,9	5,9	6,00 (4+2)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti co.708 legge 147/2013	1,00 co. 678 legge 147/2013	1,00	1,00
Fabbricati D escluso D10	9,30	1,3	10,60	10,60
Terreni agricoli	7,60	Esclusi dalla tasi	7,60	10,60
Aree edificabili	9,30	1,3	10,60	10,60
Per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati	9,30	1,3	10,60	10,60

VISTI:

-) la legge n. 201/2011 e ss.mm.ii.;
-) la legge n. 147/2013;
-) il decreto legge n. 16/2014;

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed acquisiti, ai sensi dell'art. 49, i pareri:

- tecnico del capo area Economico Finanziaria;
- di regolarità contabile del capo area Economico – Finanziaria;

Con voti: favorevoli 10, nessun contrario, 3 astenuti (maggio, Zanuso, Perlotto), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare, per l'anno 2015, per l'Imu, le seguenti aliquote e detrazioni:

Descrizione immobili	Aliquote per mille	Detrazione in €	Note
Abitazione principale e relative pertinenze escluse categorie A/1 – 8 – 9 e relative pertinenze	Esente articolo 13 decreto legge 201/2011	0	Esente per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
Abitazione principale e relative pertinenze in categorie A/1 – 8 – 9 e relative pertinenze	4 per mille	€ 200,00	Detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione. per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detrazione per abitazione principale rapportata al periodo nell'anno durante il quale si protrae tale destinazione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata e/o utilizzata .
Immobili di categoria catastale D escluso D/10	9,3 per mille	€ 0,00	Di cui gettito a favore dello Stato pari al 7,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esenti	€ 0,00	Fabbricati rurali strumentali non soggetti al tributo Imu – comma

			708 della legge 27,12,2013, n. 147
Terreni agricoli	7,6 per mille	€ 0,00	
Aree edificabili	9,3 per mille	€ 0,00	
Per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati	9,3 per mille	€ 0,00	

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;

4) di dare atto che le aliquote così determinate rispettano il dettato normativo di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), **prorogato al 2015** dalla legge di stabilità per l'anno 2015 n. 190 del 23.12.2014, comma 679 come sopra dimostrato;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda la Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16.07.2014;

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota del MEF prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con successiva votazione tenuta per alzata di mano e resa con voti: favorevoli 10, nessun contrario, 3 astenuti (Maggio, Zanuso, Perlotto).



FACCIAIA SENZA SCRITTURAZION.

OGGETTO: Aliquote Imu anno 2015.

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Visto:
Parere favorevole per la regolarità tecnica

Data, 17/04/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Confente dott.ssa Nicoletta

Visto:
Parere favorevole per la regolarità contabile

Data, 17/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Confente dott.ssa Nicoletta

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Magnabosco Dino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonsanto dott. Costanzo

Attestato di pubblicazione e certificato di esecutività

Io sottoscritto vice segretario delegato, attesto che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo on-line dal 6 MAG. 2015 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000.

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Data, 6 MAG. 2015



VICE SEGRETARIO
Zoja dott.ssa Laura